



News Letter

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER I DOGANALISTI

a cura del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
Doganali

INDICE

Osservatorio Doganale	1 - 3
Osservatorio Tributario	3

Osservatorio Doganale

Export di sostanze chimiche pericolose, dalla Commissione le note tecniche di orientamento: il Reg. (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, attuativo della Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998, prevede una procedura di previo assenso informato (cd. procedura PIC) per l'esportazione dal territorio comunitario di talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi, al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente dai danni potenziali connessi all'utilizzazione di tali prodotti e favorire un impiego responsabile degli stessi che sia compatibile con l'ambiente.

L'art. 23 di tale Regolamento affidava alla Commissione europea il compito di adottare apposite note tecniche di orientamento al fine di agevolare l'applicazione della relativa normativa, in specie da parte degli uffici doganali. Tali note tecniche sono ora state rese disponibili sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Serie C65 dell'1 marzo 2011.

Si ricorda che il Regolamento 689/2008, fra l'altro, vieta l'esportazione degli inquinanti organici persistenti, fatta eccezione per alcune ipotesi di deroga dettate dalla Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001, potenziando il ruolo della banca dati EDEXIM (European

Database Export Import of Dangerous Chemicals). Infine esso rende obbligatoria l'assegnazione di codici specifici alle notifiche di esportazione, alle decisioni sulle importazioni, agli assenti e agli esoneri inseriti nella banca dati, codici che vanno indicati obbligatoriamente all'interno delle dichiarazioni di esportazione relative ai prodotti in oggetto (nella casella 44 del DAU).

Nel campo di applicazione del Regolamento in oggetto rientrano le sostanze chimiche elencate nell'Allegato I, il quale è a sua volta suddiviso in 3 parti:

- Parte 1:** le sostanze che vi sono incluse (compresi i preparati che le contengono in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura a norma della Direttiva 1999/45/CE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi), sono soggette ai fini dell'esportazione ad un obbligo di notifica di esportazione da effettuare all'autorità nazionale designata (in Italia è il Ministero della Salute), da compilare sull'apposito modulo riportato nell'allegato II del Reg. 689/2008, almeno 15 giorni prima della data in cui avrà luogo l'esportazione (salvo che si tratti di prima esportazione, nel qual caso il termine è raddoppiato). La notifica viene caricata nella banca dati EDEXIM, associando alla stessa un numero di riferimento;
- Parti 2 e 3:** le sostanze che vi sono incluse (o i preparati contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da poter far scattare l'obbligo di etichettatura a norma della direttiva 1999/45/CE), sono soggette ai fini dell'esportazione, oltre all'obbligo della notifica di esportazione, ad un consenso esplicito all'importazione da parte del Paese importatore interessato, da ricevere sempre attraverso il Ministero della Salute, con



la collaborazione dell'autorità nazionale designata o competente della parte importatrice. Per le sostanze elencate nella Parte 3 è necessario inoltre, che la parte importatrice abbia acconsentito all'importazione, circostanza che deve essere provata da apposite circolari emesse periodicamente dal segretariato sulle sostanze chimiche (Circolari PIC). Qualora nessuna risposta sia desumibile dalla circolare, l'esportatore deve presentare una notifica di esportazione e la Commissione europea, insieme all'Autorità nazionale designata agirà quale intermediario per capire se il paese importatore è disposto ad accettare la spedizione delle sostanze chimiche in questione.

Si ricorda infine che nell'ambito del Regolamento 689/2008 è prevista una particolare procedura (cd. di esonero), che permette in via temporanea l'esportazione di determinate sostanze chimiche qualora, malgrado tutti gli sforzi ragionevoli messi in atto, il paese importatore non abbia comunicato una risposta.

E' inoltre previsto l'esonero dall'obbligo di ottenere un consenso esplicito, nel caso dell'esportazione di alcune sostanze chimiche verso paesi OCSE, purché siano rispettate alcune condizioni specificate nel Regolamento 689/2008.

↳ Le note tecniche di orientamento per l'applicazione del Reg. (CE) n. 689/2008 sono disponibili al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:065:0001:0064:IT:PDF>

ITV e merci "di un solo tipo" i chiarimenti della CGUE: con sentenza della Terza Sezione del 2 dicembre 2010 pronunciata su domanda di pronuncia pregiudiziale dall'Augstākās tiesas Senāts (Repubblica di Lettonia), la Corte di Giustizia UE, nell'ambito della Causa C-199/09, precisa la portata dell'art. 6, n. 2, del Reg. (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, stabilenche che che quando gli elementi di differenziazione relativi a merci simili incidono ai fini della classificazione tariffaria di queste ultime, dette merci non possono essere considerate come costituenti "un solo tipo" ai sensi dell'art. 6 delle DAC. Di conseguenza, colui che voglia presentare una richiesta ITV con riferimento alle merci in questione, dovrà inoltrare all'amministrazione doganale tante istanze separate per quante sono le stesse.

Viceversa, se le merci presentano caratteristiche simili, e gli elementi di differenziazione sono privi di qualsivoglia rilevanza ai fini della loro classificazione tariffaria, l'interessato potrà presentare un'unica richiesta ITV, in quanto le stesse possono essere considerate come costituenti "un solo tipo di merci".

↳ La sentenza della Terza Sezione della CGUE del 2 dicembre 2010 è disponibile al seguente link:

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&newform=newform&Submit=Avvia+la+ricerca&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurfp=jurfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docppoag=docppoag&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-199%2F09&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>

Con Sentenza della Prima Sezione del 22 dicembre 2010 pronunciata su domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo di Spagna, la Corte di Giustizia UE (Causa C-488/09) ha fornito delle precisazioni in merito all'interpretazione dell'art. 221, n. 3, del Codice Doganale Comunitario (Reg. CEE n. 2913/1992) e degli artt. 454, n. 3, e 455 del Reg. (CEE) n. 2454/1993, che fissa le disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario ("DAC").

Gli articoli in questione, in particolare, devono essere interpretati nel senso che, allorché la presunzione di competenza per riscuotere un debito doganale dello Stato membro nel cui territorio un'infrazione commessa nel corso di un trasporto con carnet TIR è stata constatata viene meno in seguito ad una sentenza che stabilisce che tale infrazione è stata commessa nel territorio di un altro Stato membro, la competenza a riscuotere tale debito passa alle autorità doganali di quest'ultimo Stato, ma a condizione che i fatti costitutivi di tale infrazione siano stati deferiti in giustizia entro due anni a decorrere dalla data in cui l'associazione garante (per quanto riguarda il territorio in cui la stessa infrazione è stata constatata) ha avuto notizia di quest'ultima.

L'art. 455, n. 1, delle DAC, in combinato disposto con l'art. 11, n. 1, della convenzione



doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnets TIR, firmata a Ginevra il 14 novembre 1975, deve inoltre essere interpretato nel senso che, in circostanze quali quelle trattate nella causa in oggetto, un'associazione garante non può far valere il termine di prescrizione previsto da tali disposizioni, allorché le autorità doganali dello Stato membro nel cui territorio essa è responsabile le notificano, entro un anno a decorrere dalla data in cui tali autorità hanno avuto conoscenza della sentenza esecutiva che identifica la loro competenza, i fatti che hanno dato luogo al debito doganale che essa dovrà pagare per l'ammontare della somma che essa garantisce.

→ La sentenza della Prima Sezione della CGUE del 22 dicembre 2010 è disponibile al seguente link:

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&newform=newform&Submit=Avvia+la+ricerca&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docppoag=docppoag&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=Carretera&domaine=&mots=&resmax=100>

Osservatorio Tributario

Telematizzazione delle accise – DAA Telematico: aggiornata la tabella delle Regole: sul sito web dell'Agenzia delle Dogane è disponibile la versione aggiornata delle regole di compilazione del DAA telematico.

→ La versione aggiornata delle regole di compilazione del DAA telematico sono disponibili al seguente link:

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/c85973804421f99dad97bd4e7aaa0be0/Regole_20110222.pdf?MOD=AJPERES&ACHEID=c85973804421f99dad97bd4e7aaa0be0